



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it



### FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI ANNO 2012

Martedì 19 p.v. alle ore 12.00 dopo un serrato lavoro di confronto con l'Amministrazione, è stato convocato il tavolo per l'intesa preliminare all'accordo per il fondo dell'efficienza dei servizi istituzionali relativi all'anno in corso.

Va evidenziato che per la prima volta, a differenza degli anni scorsi e grazie all'impegno del SIULP unitamente alle altre OO.SS. del cartello, l'accordo preliminare per il fondo viene chiuso per la prima volta nel corso dell'anno a cui lo stesso si riferisce.

Questo, chiaramente, comporterà una velocizzazione delle procedure dei relativi compensi di cui i colleghi saranno destinatari per effetto del loro impiego.

Si era provato anche, come abbiamo già dato notizia, a verificare la possibilità di effettuare almeno in parte, il pagamento delle indennità nel corso dello stesso anno.

Tale ipotesi è stata abbandonata perché, per un solo mese, la tassazione che si sarebbe dovuta applicare al pagamento anticipato era quella corrente a differenza di quella che si applicherà a partire da gennaio dell'anno

#### FLASH nr. 22 - 2012

- Fondo per l'efficienza servizi istituzionali anno 2012
- Manifestazione nazionale unitaria per la crescita, lo sviluppo e una politica fiscale più giusta
- Regolamento di armonizzazione del sistema previdenziale
- Tracciabilità pagamenti
- Decade dall'impiego il dipendente che risulti, successivamente alla nomina, privo del titolo di studio richiesto
- L'omesso avviso di avvio del procedimento non invalida la procedura di recupero di competenze accessorie non dovute
- Assenza dal servizio per intervento chirurgico derivante da infortunio in servizio - obbligo reperibilità
- Assenze per terapie salvavita e assistenza al coniuge
- Cong. Straord. trasferimento - richiesta convocazione commissione paritetica
- Accettazione candidatura e divieto di prestare servizio nella circoscrizione elettorale
- Decorrenza della promozione per merito straordinario
- 1° Memorial Luigi Del Prete



prossimo che, essendo "separata", comporterà un risparmio sino a 15 punti percentuali.

Il fondo di quest'anno pur riconfermando in gran parte gli istituti previsti nell'anno precedente, introduce la modifica relativa alla produttività collettiva che, a differenza della valorizzazione della funzione che era corrisposta in maniera uguale per tutto il personale, sarà compensata in relazione all'effettiva presenza giornaliera e non più in misura uguale.

La scarsità delle risorse da un lato e il blocco contrattuale dall'altro che non hanno consentito di alimentare ulteriormente il budget a disposizione, che ammonta complessivamente ad euro 113.338.430,25, non ha consentito l'introduzione di nuove ipotesi nonostante si sia cercato in tutti i modi di poter rispondere alle varie e tantissime istanze che in tal senso sono pervenute.

A questo va aggiunto che l'importo erogato per gli istituti già previsti è invariato da otto anni.

Alla luce di quanto sopra e sull'ipotesi di attribuire un compenso pari a 4 euro giornalieri per la produttività collettiva, si è ritenuto allo stato attuale che gli eventuali residui che dovessero emergere dopo il compenso di tutti gli istituti già enunciati, non essendo allo stato sufficienti per l'introduzione di nuove fattispecie, potrebbero essere utilizzati per elevare l'importo di tutti o di alcuni degli istituti già previsti.

Tale ipotesi, ovviamente, è rimandata ad un nuovo tavolo di contrattazione che si terrà in sede consuntiva l'inizio del prossimo anno.

L'ipotesi di accordo oggetto del confronto di martedì è disponibile sul nostro sito all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it)

---

### **Manifestazione nazionale unitaria per la crescita, lo sviluppo e una politica fiscale più giusta**

Sabato 16 giugno anche il SIULP parteciperà alla manifestazione unitaria indetta da CGIL CISL UIL che si terrà a Roma con corteo da Piazza della Repubblica e chiusura con interventi dei Segretari Generali a Piazza del Popolo per chiedere una politica fiscale giusta e che aiuti il Paese a rimettersi in piedi e per chiedere misure mirate per la crescita, uno sviluppo più sostenuto e una soluzione che risolva in maniera definitiva e concreta il problema di tutti quei lavoratori che rischiano di rimanere senza pensione e senza salario.

---

### **Regolamento di armonizzazione del sistema previdenziale**

Lunedì 18 p.v. è prevista una nuova riunione solo tra le Amministrazioni del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico per valutare il nuovo testo che il Ministero del Lavoro avrebbe predisposto a seguito delle dure proteste del SIULP e del Cartello sindacale sulla prima ipotesi che era irricevibile perché annullava completamente ogni forma di specificità del nostro lavoro.

Di particolare rilevanza è stato il lavoro svolto con il quale abbiamo fatto approvare l'Ordine del Giorno che impegna il Governo a operare, nel predisporre l'armonizzazione, nei limiti della delega che il Decreto Salva Italia ha statuito in materia di armonizzazione del nostro sistema previdenziale.

In attesa di conoscere il testo completo della nuova ipotesi di regolamento, possiamo già affermare, attese le anticipazioni officiose che sono state fatte, che dal nuovo testo sono sparite tutte le previsioni che tendevano alla cancellazione della pensione privilegiata, del moltiplicatore dei cinque anni sull'ultimo montante contributivo e dell'istituto dell'ausiliaria per i militari.

Questi sono risultati sicuramente confortanti che comunque non condizionano il nostro giudizio definitivo che faremo solo dopo aver conosciuto la nuova ipotesi di provvedimento nel suo dettaglio e al termine del confronto che dovremo avere, come più volte preannunciato e garantito dai Ministri interessati con il Governo proprio per salvaguardare la nostra specificità pur nella consapevolezza di dover partecipare al risanamento strutturale del Paese.

## Tracciabilità pagamenti

Con la circolare 333-G/1/2°-sett/n.06/2012 del 11.06.2012, visionabile nell'apposita sezione del nostro sito, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), la direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della P.S. ha ribadito il contenuto delle disposizioni di cui all'articolo 12 comma 2, lett. C del Decreto Legge 6 dicembre 2011 nr. 201, invitando tutti gli uffici amministrativi Contabili periferici a richiedere ai dipendenti ancora inadempienti gli estremi dei conti o delle carte ibanizzate su cui veicolare i pagamenti delle competenze mensili, significando altresì che dal prossimo luglio sarà sospeso ogni pagamento in contante.



Per ciò che concerne i dipendenti che non siano in possesso dei requisiti richiesti per l'apertura di un rapporto di conto corrente o di carta prepagata si fa presente che nella normativa concernente le liberalizzazioni recentemente approvata dal Parlamento, a partire dal 1 giugno corrente, gli istituti di credito provvederanno ad offrire dei conti base espressamente finalizzati a garantire una operatività di base, limitata ad incassi e prelievi con costi contenuti.

---

## Decade dall'impiego il dipendente che risulti, successivamente alla nomina, privo del titolo di studio richiesto

Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato Sez. V con la sentenza 08880/2011 del 7.05.2012 con la quale ha respinto il ricorso per revocazione proposto in relazione alla precedente sentenza della stessa sezione (n. 4896/2011) pronunciata in merito all'esclusione del ricorrente dalla graduatoria del concorso di operatore di polizia municipale per difetto del titolo di studio.

L'alto consesso, atteso che il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio conseguito all'esito di un corso triennale non può essere legittimamente inteso quale diploma di istruzione secondaria superiore a mente del combinato disposto degli articoli 191 e 195 del t. u. n. 297 del 1994, ha statuito che

*“nei concorsi per l'accesso a un posto di pubblico impiego i requisiti generali che legittimano la nomina e l'instaurazione del rapporto di lavoro (quale il possesso del pertinente titolo di studio) devono permanere in costanza di servizio: pertanto in materia vige il principio generale in base al quale, nell'ipotesi di mancanza successivamente accertata del requisito legale, indipendentemente dal riscontro di qualsivoglia profilo di colpevolezza del candidato, l'amministrazione deve escludere dal concorso il candidato e dichiarare la decadenza di diritto dalla nomina con la conseguente cessazione del rapporto di servizio, in tal caso il provvedimento essendo atto interamente vincolato”*

In capo al candidato che partecipa a un procedimento concorsuale gravano obblighi di correttezza, fra cui il dovere di cooperare lealmente fornendo tutte le informazioni richieste in modo veritiero... : nella specie risultavano violati tali doveri perché, a suo tempo, il concorrente aveva dichiarato di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore indicando un punteggio in sessantesimi mai conseguito.

## **L'omesso avviso di avvio del procedimento non invalida la procedura di recupero di competenze accessorie non dovute**



Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato con la Sentenza N. 02705/2012 del 10 maggio 2012-05-23 che ha cassato la decisione di primo grado con la quale il TAR Liguria aveva annullato il provvedimento di recupero di un credito erariale per la ritenuta violazione delle garanzie partecipative del soggetto passivo destinatario del provvedimento impugnato, derivante dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, anche al fine di consentire all'impiegato di documentare la propria situazione (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 13 luglio 2006 , n. 4413).

Il Consiglio di Stato ha ritenuto erronea la Sentenza del TAR nella parte in cui sosteneva che l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art . 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, costituirebbe causa di illegittimità dell'atto stesso.

Nella motivazione si legge che certamente sarebbe largamente auspicabile che ogni Amministrazione si rapportasse sempre e comunque con lealtà ed equità (fairness and equity) nei rapporti con i proprio dipendenti; tuttavia la mancanza di tale adempimento non influisce né sulla debenza o meno delle somme, né sulla possibilità di difesa del destinatario, che, infatti, nell'ambito del rapporto obbligatorio di reciproco dare-avere, può far valere le sue eccezioni contrarie all'esistenza del credito nell'ordinario termine di prescrizione.

Tuttavia, per consolidata giurisprudenza, il provvedimento con il quale l'amministrazione dispone il recupero di somme erroneamente corrisposte ad un suo dipendente non è annullabile ex art . 21 octies comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241 per violazione dell'obbligo di avviso di avvio del procedimento di ripetizione, in quanto il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. infra multa Consiglio Stato sez. VI, 24 febbraio 2011, n. 1167, Consiglio Stato sez. IV, 21 maggio 2008, n. 2410; Consiglio Stato sez. VI, 24 giugno 2006, n. 4053).

La percezione di emolumenti non dovuti da parte dei pubblici dipendenti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme ai sensi dell'art. 2033 c.c.: il recupero è atto dovuto, privo di valenza provvedimentoale (cfr. Consiglio Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2010 , n. 8725; Consiglio Stato, sez. VI, 09 dicembre 2010, n. 8639; Consiglio Stato, Sez. VI, 09 dicembre 2010, n. 8639; Consiglio Stato, sez. VI, 14 ottobre 2010, n. 7503; Consiglio Stato, sez. V, 02 luglio 2010, n. 4231; ecc.).

In tali ipotesi l'interesse pubblico è "in re ipsa" e non richiede specifica motivazione, in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 14 luglio 2011, n. 4284; Consiglio Stato, sez. VI, 27 novembre 2002, n. 6500).

La non ripetibilità delle maggiori somme corrisposte dall'Amministrazione al dipendente può, semmai, trovare riscontro solo in specifiche disposizioni normative (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 03 dicembre 2010, n. 8503).

Il solo temperamento al principio dell'ordinaria ripetibilità dell'indebito è rappresentato dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere, in relazione alle condizioni di vita del debitore, non eccessivamente onerose, ma tali da consentire

la duratura percezione di una retribuzione che assicuri un'esistenza libera e dignitosa (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 17 giugno 2009, n. 3950).

Nel caso di indebita erogazione di denaro ad un pubblico dipendente l'affidamento di quest'ultimo e la stessa buona fede non sono di ostacolo all'esercizio da parte dell'Amministrazione del potere di recupero e l'Amministrazione non è tenuta a fornire un'ulteriore motivazione sull'elemento soggettivo riconducibile all'interessato (cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 232).

Nel caso in specie, peraltro, la continuazione dell'erogazione delle somme era stata effettuata "con riserva", e comunque l'appellante aveva ottenuto una adeguata rateizzazione.

---

### **Assenza dal servizio per intervento chirurgico derivante da infortunio in servizio – obbligo reperibilità**



Un collega che si è sottoposto oggi ad intervento chirurgico per eliminare i postumi di un incidente occorsogli in servizio circa un anno fa, chiede se durante l'assenza dal servizio conseguente al decorso operatorio è soggetto all'obbligo di reperibilità finalizzato alla possibile visita fiscale.

Relativamente ai tempi e ambiti applicativi delle fattispecie di cui all'art. 2 del decreto del 18/12/2009 n. 206, in merito all'**esclusione dall'obbligo di reperibilità**, la problematica è stata oggetto di apposito parere del Dipartimento della Funzione Pubblica reso in occasione di uno specifico quesito posto dal Ministero della Difesa.

Tale parere evidenzia che l'art. 2 del decreto Ministeriale del 18/12/2009 n. 206 ha elencato alcune fattispecie di esclusione dall'obbligo di reperibilità.

Tali esclusioni si basano sulla ricorrenza di patologie molto gravi (quelle che richiedono la cura mediante terapie salvavita di cui al comma 1, lettera a) o di malattie per le quali già in precedenza l'Amministrazione abbia avuto diretta contezza (infortuni sul lavoro, di cui al comma 1, lettera b) o per le quali sia stato già effettuato un accertamento legale (comma 1, lettera c), d), come nel caso di patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio di patologie sottese o connesse alla situazione di invalidità legalmente riconosciuta dalle strutture competenti.

Inoltre, la disposizione prevede un'esclusione dell'obbligo di reperibilità per i dipendenti nei confronti dei quali sia stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato: in questo caso, l'Amministrazione ha già effettuato una verifica della prognosi mediante visita di controllo (comma 2).

Alla luce del citato parere la situazione del collega rientrerebbe nel caso di cui al comma 1 lettera b), trattandosi di patologia della quale, già in precedenza l'Amministrazione ha avuto contezza diretta.

Sul punto vedasi circolare ministeriale nr. 333.AI9807.F.7/7281-2011 del 14/9/2011 consultabile sul nostro sito [www.siulp.it](http://www.siulp.it) nella sezione dedicata.

Appare doverosa la precisazione che l'esclusione dell'obbligo di reperibilità non significa esenzione dalla visita fiscale che potrà sempre essere effettuata dalla struttura competente concordandone le modalità di tempo e luogo con il dipendente.

## **Assenze per terapie salvavita e assistenza al coniuge affetto da gravi patologie**

Un collega ci scrive chiedendo informazioni sulle assenze dal servizio ricollegabili alla sottoposizione a terapie salvavita e sugli istituti previsti a favore dei lavoratori che abbiano esigenza di prestare assistenza al coniuge affetto da gravi patologie che richiedono terapie salvavita ed altre a queste assimilabili.

Cominciamo col dire che l'articolo 13 del D.P.R. 170/07 introduce rilevanti novità in favore del personale affetto da gravi patologie che richiedono terapie salvavita ed altre a queste assimilabili.

Al comma 2 la disposizione prevede che, per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le amministrazioni favoriscono un'adeguata articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati che hanno dunque un vero e proprio diritto di ottenere un'articolazione dell'orario di lavoro idonea allo svolgimento delle terapie e delle visite specialistiche.

Inoltre, l'articolo 17. del D.P.R. 16 aprile 2009 ,n. 51 nel confermare la previsione dell'articolo 13 del D.P.R. 170/07 soggiunge che "A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.170, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni".

Considerato, pertanto che il collega o la collega eventualmente interessati hanno piena agibilità per far fronte alle proprie necessità diagnostiche e terapeutiche, le eventuali esigenze di assistenza del coniuge affetto da gravi patologie che richiedono terapie salvavita ed altre a queste assimilabili debbono essere soddisfatte con il ricorso agli istituti ordinari e straordinari previsti dall'ordinamento come ad esempio il congedo straordinario per gravi motivi o i permessi previsti per l'assistenza ai soggetti che abbiano ottenuto i riconoscimenti previsti dalla legge 104/1992, rispettivamente nei limiti contemplati dalle relative normative.

A beneficio della esaustività della trattazione si fa presente che la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato (vedi circolare 557/RS/01/48/2089 del 7 novembre 2011) che la disposizione contrattuale che disciplina le terapie salvavita è stata oggetto di approfondimenti, in relazione al particolare aspetto del periodo che può essere computato nella disciplina di miglior favore.

I profili di criticità emersi dalla formulazione poco chiara della norma, nonché gli indirizzi adottati in materia nell'ambito di alcuni comparti del pubblico impiego, hanno ingenerato dubbi sulla possibilità di applicare la disposizione in esame anche per i periodi di convalescenza consequenziali alla sottoposizione alle terapie salvavita.

Peraltro, è evidente come, la finalità dell'istituto in esame sia quella di garantire un'effettiva ed ampia tutela dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da gravi patologie, considerato, altresì, che gli effetti delle predette terapie pongono, spesso, l'operatore di polizia in condizioni di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa, per un lasso di tempo maggiore rispetto alla generalità dei lavoratori (in ragione dei particolari requisiti di idoneità al servizio previsti per il personale della Polizia di

Stato). Pertanto, sulla base degli approfondimenti svolti con altri uffici, si può affermare che anche i giorni consequenziali alla somministrazione delle citate terapie, occorrenti per la ripresa fisica, debbano essere equiparati al servizio effettivamente prestato, dovendosi interpretare la locuzione "giorni dovuti alle citate terapie", come esplicazione del rapporto di casualità intercorrente tra l'effettuazione della terapia e i giorni di assenza comunque collegati alle terapie medesime.

Per quanto attiene, gli aspetti relativi alla documentazione, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha precisato che i giorni di assenza, come normativamente stabilito, dovranno essere certificati dalla "competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria". A tal riguardo, è stato evidenziato che la predetta documentazione dovrà attestare l'esistenza della grave patologia ed il nesso causale tra il trattamento terapeutico e i giorni di assenza indispensabili per la ripresa fisica del dipendente.

---

### **Congedo straordinario trasferimento – richiesta convocazione commissione paritetica**

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria nazionale il 24 maggio 2012 al Direttore dell'Ufficio Rapporti Sindacali del Dipartimento della P.S.:

*"Egregio Direttore, con la presente Le rappresentiamo l'anomala interpretazione e conseguente errata applicazione, da parte degli Uffici territoriali, dell'art. 15 D.P.R. 395/95. Nel citato articolo si fa espressamente riferimento alla possibilità, per i dipendenti trasferiti a domanda e/o d'ufficio, di usufruire di un periodo di congedo straordinario per esigenze connesse alla riorganizzazione familiare ed al trasloco.*

*Nel corso degli anni, a seguito della sottoscrizione di nuovi C.C.N.L., sono state modificate alcune discipline normative ed ampliate altre di natura contrattuale che hanno reso ancor più semplice la gestione dell'istituto, senza che si verificassero problemi applicativi, nella gestione dello stesso.*

*Purtroppo, alcuni Uffici territoriali, quali il Compartimento Polfer per la Campania nonché il Compartimento Polizia Stradale del Trentino Alto Adige e Belluno, stanno producendo istanze di diniego, rispetto a richieste di congedo straordinario prodotte ai sensi della normativa de quo, motivandole con la necessaria indicazione, nell'istanza, di "quali siano le esigenze organizzative cui deve far fronte il dipendente in conseguenza del cambiamento di sede" nonché "illustrare le incombenze che sono a suo carico per curare le varie attività e le pratiche burocratiche connesse al trasferimento stesso".*

*Poiché il SIULP ritiene che l'interpretazione data alla norma, dalla circolare del 19 aprile 2010, emanata dal Direttore Centrale delle Specialità, sia difforme dalla ratio istitutiva della stessa, con la presente chiede che la questione venga esaminata e discussa nell'ambito della commissione paritetica""".*

---

**Impresa Semplice**



Convenzione SIULP – Telecom

Le soluzioni di Impresa Semplice dedicate agli Associati SIULP, comprendono offerte voce e dati in mobilità, cellulari, smartphone, e tanto altro ancora.

Scopri tutti i vantaggi che riguardano le principali offerte TIM e Telecom Italia! sul nostro sito [www.SIULP.it](http://www.SIULP.it)

## **Accettazione candidatura e divieto di prestare servizio nella circoscrizione elettorale**

Ci scrive un collega per chiederci se, essendo stato candidato alle elezioni amministrative, nel proprio comune di origine, nel marzo 2010, può essere oggi temporaneamente aggregato ai sensi dell'articolo 7 del DPR 16 marzo 1999 nr. 254 presso il Commissariato di P.S. dello stesso Comune.

Al riguardo va precisato che ai sensi della disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 53 del DPR 24 aprile 1982 nr. 335 chi si candida non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita.

Per tale ragione, il collega che ci scrive potrà prestare servizio presso l'ufficio indicato non prima del decorso dei tre anni dal momento dell'accettazione della candidatura.

Nulla osta, tuttavia, ad una aggregazione presso altro ufficio la cui competenza non coincida in tutto o in parte con la circoscrizione relativa alla candidatura.

Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "circoscrizione" Il Consiglio di Stato con parere nr. 1271/1990 reso il 17 ottobre 1990, ha fornito la propria chiave di lettura della disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 53 del DPR 24 aprile 1982 nr. 335 con particolare riferimento ai criteri cui attenersi per disporre i trasferimenti dei dipendenti candidati o eletti.

Nel parere in questione è osservato che poiché l'organizzazione periferica dell'Amministrazione della P.S. si articola in uffici con competenza su ambiti territoriali regionali o interregionali, interprovinciali, provinciali, comunali o sub comunali, quando una disposizione fa riferimento al luogo ove il personale della P.S. presta servizio senza alcun'altra specificazione, è a tali articolazioni che si deve intendere la norma rinvii.

Pertanto, si dovrebbe procedere al trasferimento non solo quando il territorio del Comune sede dell'Ufficio coincida in tutto o in parte o, comunque, rientri nell'ambito della circoscrizione elettorale considerata, ma anche quando, a prescindere dalla collocazione geografica del comune sede dell'Ufficio, la competenza di quest'ultimo si estenda anche alla circoscrizione elettorale o a parte di essa.

È stato altresì evidenziato nel medesimo parere come tale interpretazione sia conforme alla ratio della norma in esame, che è quella di evitare ogni possibilità di interferenza tra attività politica ed attività di Polizia garantendo l'imparzialità di quest'ultima.

Lo stesso Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con decisione nr. 1222 del 19 dicembre 1991, è intervenuto nuovamente in ordine alla medesima problematica, affermando che all'espressione "circoscrizione" non può darsi altro significato che quello elettorale previsto dalla varie leggi che disciplinano le elezioni politiche ed amministrative.

L'Amministrazione a seguito dei pareri (nr. 1271/90 e nr. 1122/91) resi dal Consiglio di Stato in merito ai criteri cui attenersi per disporre i trasferimenti in questione, ha emanato direttive con la circolare nr. 333.A/9801.G.D.8 del 6 aprile 1995.

Detta circolare prevede che ogni qualvolta un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, ivi compresi gli Agenti ausiliari trattenuti, accetti la candidatura in occasione delle elezioni politiche o amministrative, ai fini dell'accertamento circa la sussistenza dei presupposti che impongono all'Amministrazione di disporre il trasferimento di

sede, occorre che sia preso in considerazione, in primo luogo, l'ambito territoriale sul quale si estende la competenza dell'Ufficio ove l'interessato presta servizio, raffrontando detto ambito territoriale con quello della circoscrizione elettorale.

Per individuare l'esatto ambito della circoscrizione elettorale occorre, dunque, far riferimento non al territorio nell'ambito del quale gli enti pubblici territoriali (comune, provincia, regione) esercitano le potestà ad essi spettanti, bensì alle ripartizioni del territorio di ciascun ente individuale ai fini dei procedimenti elettorali ovvero al territorio compreso nel collegio elettorale per il quale viene presentata la singola candidatura.

Tale criterio, oltre che per l'elezione dei consigli comunali, provinciali e regionali, dovrà ovviamente, ed a maggior ragione, trovare applicazione in occasione di candidature per elezioni politiche.

Pertanto, il dipendente candidato sarà trasferito ogni qualvolta il territorio del comune sede dell'ufficio coincida, in tutto o in parte e, comunque, rientri nell'ambito della circoscrizione (rectius: collegio) elettorale considerata, nonché quando, a prescindere dalla collocazione geografica del comune sede dell'Ufficio, la competenza di quest'ultimo si estenda anche alla circoscrizione territoriale elettorale o a parte di essa.

In riferimento ad alcune fattispecie che maggiormente hanno determinato incertezze e dubbi applicativi, la stessa circolare fornisce in via esemplificativa chiarimenti ed indicazioni:

Nel caso di un dipendente in servizio presso una Questura, candidato in una circoscrizione (collegio) elettorale compresa nella medesima provincia, verrà disposto il trasferimento fuori provincia oppure, ove possibile, in uno dei commissariati distaccati ubicati nella provincia, la cui circoscrizione, tuttavia, non coincida in tutto o in parte con quella elettorale. Potrà, inoltre, sempre che ciò sia possibile, essere disposto il trasferimento ad ufficio ubicato nel medesimo capoluogo, ma che, trattandosi ad esempio di ufficio di specialità, non implichi incompatibilità con la circoscrizione elettorale in quanto in questa non siano operanti uffici della medesima specialità.

Per quanto concerne gli uffici privi di competenza territoriale o per i quali l'ambito territoriale ha un rilievo ai soli fini dell'organizzazione interna dell'Amministrazione quali, ad esempio, gli uffici del Dipartimento della pubblica Sicurezza, gli Ispettorati e gli Uffici Speciali di P.S., gli Istituti di istruzione, i Reparti volo, i Reparti Mobili ecc., nel solco tracciato dal parere del Consiglio di Stato, nr. 1271/1990 la valutazione dell'eventuale incompatibilità, va effettuata riferendo l'ambito territoriale del collegio ove è avvenuta la candidatura al territorio del Comune in cui è ubicato l'Ufficio.

Negli ultimi anni, tuttavia, il Dipartimento aveva ritenuto che, non espletando tali uffici una attività operativa esterna" attraverso la quale sarebbe possibile acquisire il consenso dei cittadini elettori, presso di essi fosse possibile destinare dipendenti che si fossero candidati.

Questa semplice prassi, non codificata in alcun atto normativo o regolamentare, né confermata in sede giurisprudenziale è stata oggetto di riconsiderazione, asseritamente anche in considerazione del fatto che tale criterio non è supportato, a differenza di quello della "territorialità", da regole certe ed univoche e rischia pertanto di ingenerare un'ingiustificata disparità di trattamento in quanto applicabile solo in quelle sedi ove siano ubicati uffici privi di rilevanza esterna con esclusione di quelle sedi (di norma medio-piccole) in cui sono presenti solo reparti "operativi" (Questura e Polizia stradale).

Per tali considerazioni la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento

della P.S. ha precisato che, per il futuro dovrà essere data stretta applicazione al criterio della "territorialità" secondo quanto stabilito dalla circolare del 1995, senza più operare eccezioni derivanti dalla "rilevanza operativa esterna dell'ufficio", continuandosi ad applicare, in via eccezionale, a coloro che si sono candidati alle passate elezioni e le cui situazioni non si sono ancora definite il criterio sino ad ora seguito per evitare, afferma la nota, "ulteriori disparità rispetto ai casi già "definiti" e ricollegabili alla medesima tornata elettorale" (cfr. circolare nr. 557/RS/01.102/1235, del 2 aprile 2004 visionabile nell'apposita sezione del nostro sito all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it)).

Per quel che concerne gli uffici delle specialità, oltre ai criteri dell'accertamento dell'eventuale coincidenza geografica totale o parziale, tra competenza dell'Ufficio ed estensione territoriale del collegio elettorale, occorrerà altresì valutare se in tale collegio siano ubicati uffici della specialità cui appartiene il dipendente o se, nel caso di uffici della Polizia Stradale, si tratti di un territorio su cui effettivamente detti Uffici espletano i compiti ad essi demandati.

In ultimo, in risposta ad un quesito del SIULP la Direzione Centrale del Personale ha rappresentato che, in conformità alle disposizioni contenute nella circolare nr. 333.A/9801.G.D.8 del 6/4/95 con cui è stato illustrato l'ambito applicativo dell'articolo 53 del DPR nr. 335/1982, occorre verificare se l'ambito territoriale su cui si estende la competenza dell'ufficio ove il dipendente presta servizio coincida geograficamente in tutto o in parte con quello della circoscrizione elettorale per la quale viene presentata la candidatura, ovvero, come nel caso prospettato se il territorio del collegio elettorale per il quale viene presentata la candidatura rientri nella competenza territoriale dell'ufficio sede di servizio del dipendente.

Infine, poiché le Sezioni Polizia Stradale sono uffici con competenze in ambito territoriale coincidenti con quelli della provincia è stato riferito che nel caso in esame dovrà necessariamente essere disposto il trasferimento.

È previsto il trasferimento anche dall'Ufficio avente competenza sul territorio comunale nel caso di elezione ai consigli circoscrizionali.

I commissariati sezionali, diversamente da quelli distaccati, non potendo ritenersi uffici a competenza territoriale delimitata e costituendo articolazioni della Questura, soggiacciono alle medesime incompatibilità che caratterizzano la Questura.

---

### **Decorrenza della promozione per merito straordinario**

Un collega Assistente che nel prossimo mese di luglio acquisirà l'anzianità per essere scrutinato Assistente Capo ci chiede, in buona sostanza, quale effetto potrebbe avere nei suoi confronti una promozione per merito straordinario collegata ad una operazione di servizio compiuta nel decorso mese di maggio.

Al riguardo, l'articolo 75 del D.P.R. n. 335 del 24 Aprile 1982 pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 342 "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia" dispone che le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.

L'evento premiale, dunque, nel caso prospettato, anticiperebbe il conferimento della qualifica superiore di assistente capo.

## **1° Memorial Luigi Del Prete Torneo di calcio a 7 patrocinato dal Siulp**

La struttura provinciale di Torino ha organizzato un torneo quadrangolare di calcio in onore ed alla memoria del collega Luigi Del Prete, venuto a mancare nello scorso novembre.

Vogliamo ricordare il collega Gigi Del Prete che è stato a lungo quadro dirigente del SIULP di Torino nonché componente del Consiglio Generale nazionale e punto di riferimento per tutti coloro che hanno fatto del sindacato e dell'impegno sociale uno degli scopi della propria esistenza.

Gigino era una persona semplice, un uomo onesto, leale, buono e generoso. Sempre pronto a fornire a tutti una parola di conforto, senza mai far mancare il proprio sostegno morale e materiale a coloro che a vario titolo avevano rapporti umani e professionali con lui.

Egli ha dedicato gran parte del suo tempo alla difesa dei diritti dei Poliziotti, partecipando alle lotte sindacali intraprese dal SIULP e condividendo i momenti più significativi della storia del nostro sindacato.

La sua scomparsa ha lasciato un gran vuoto tra gli amici ed i colleghi che lo amavano e lo conoscevano.

Il torneo sarà una occasione per ricordarlo.

La manifestazione sportiva avrà luogo nella giornata di domenica 17 giugno presso gli impianti della Polisportiva Santa Rita a Torino, secondo il seguente programma:

- Ore 09.30 - 10.30 Polfer – Ospedale Martini
- Ore 10.40 - 11.30 Reparto Mobile- Questura Savona
- Ore 10.50 - 11.35 Finale 3° 4° posto
- Ore 11.45 - 12.30 Finale 1° 2° posto
- Ore 12.45 - Premiazione e aperitivo

La premiazione si terrà presso la Palestra del V Reparto Mobile Via Veglia 44 di Torino a cui prenderanno parte oltre ai colleghi intervenuti anche Autorità e soprattutto la famiglia del compianto Gigi.

\* per informazioni inviare mail a: [torino@siulp.it](mailto:torino@siulp.it) o fax nr. 011356220

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

### ■ CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

### ■ PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

### ■ PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

### ■ PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

### ■ EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde  
800 754445



[www.euroccs.it](http://www.euroccs.it)



L'unica società  
FINANZIARIA  
IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

# Presti-amo

Finanziamenti per passione



**DIREZIONE GENERALE ROMA** Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

**I NOSTRI AGENTI A:** Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet [www.euroccs.it](http://www.euroccs.it). Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

